

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V – 19 giugno 2009, n. 4051

Ai fini dell'attribuzione dei seggi consiliari, il momento al quale occorre fare riferimento per stabilire quali siano le liste collegate al candidato sindaco è quello del "turno di elezione del sindaco". Pertanto, ove vi sia stato il ballottaggio è necessario fare richiamo ai collegamenti eventualmente sorti in tale fase.

Omissis

La giurisprudenza amministrativa, infatti (Cons. St., Ad. Plen. 23 febbraio 1979 n. 7) ha affermato che la commissione centrale elettorale non è legittimata passiva nel procedimento contro la proclamazione degli eletti, in quanto è un organo temporaneo che si dissolve con la proclamazione dell'esito delle elezioni.

Omissis

... Con altro motivo di appello si è sostenuto che, all'esito del turno di ballottaggio, in sede di determinazione dei seggi spettanti al gruppo di liste collegate la cifra elettorale complessiva non poteva essere determinata sommando le cifre elettorali delle liste collegate nel primo turno con la cifra di quella collegatesi nel secondo turno, così come fatto dalla Commissione elettorale nel caso di specie.

Omissis

... il numero dei seggi spettanti alla lista va individuato coi soli risultati del primo turno, o eventualmente secondo i collegamenti effettuati per il primo turno, mentre i collegamenti effettuati nel turno di ballottaggio dovrebbero rimanere estranei all'operazione di determinazione dei seggi di consigliere, in quanto il ballottaggio riguarda solo l'elezione del sindaco, mentre la scelta dei consiglieri si effettua con il voto di lista, cui è preordinato il primo turno.

La tesi va disattesa.

La lettura del dato normativo offerta dall'appellante sembra obliterare totalmente i termini reali del quesito sottoposto al Collegio, che non consiste nello stabilire se gli esiti elettorali del primo turno siano o meno utilizzabili ai fini della determinazione dei seggi spettanti a ciascuna lista, circostanza che non viene in discussione, ma se tali risultati debbano essere sommati tra loro quando le liste considerate si siano apparentate ai fini del ballottaggio, e, più precisamente, se l'apparentamento effettuato ai soli fini del ballottaggio, debba essere considerato irrilevante ai fini del computo dei seggi spettanti al raggruppamento delle liste che hanno eletto il sindaco.

Sul punto non è seriamente contestabile che – come ritenuto dai primi giudici – il momento cui occorre fare riferimento per stabilire quali siano le liste collegate al candidato sindaco, ai fini dell'attribuzione dei seggi consiliari, sia quello del "turno di elezione del sindaco": in altre parole, qualora il sindaco venga eletto al ballottaggio, è ai collegamenti (eventualmente) sorti in tale fase che vi si dovrà riferire per l'attribuzione dei seggi spettanti.

Omissis